



Avviso pubblico

“P.I.A. - Programmi di Integrazione e Autonomia per i cittadini dei paesi terzi” a valere sul PR CAMPANIA FESR 2021-2027 Obiettivo Specifico RSO 4.4. Azione 4.4.1 e sul PR CAMPANIA FSE+ 2021-2027 Obiettivo Specifico ESO 4.8 Azione 3.h.5 approvato con Decreto Dirigenziale n. 10 del 05/02/2025 e integrato con Decreto Dirigenziale n. 34 dell'08/04/2025

FAQ AL 09/05/2025

- 1. E' possibile presentare un'unica proposta progettuale che coinvolga i beneficiari di due SAI appartenenti a due Enti Locali diversi, ma afferenti allo stesso Ambito Territoriale? In caso affermativo, quali sarebbero le modalità per la predisposizione della Manifestazione di Interesse e successivi adempimenti?**

Come indicato all'art. 3 comma 1 lett. a) dell'Avviso “*Soggetti ammessi a partecipare all'Avviso*”, il Soggetto Proponente, quale beneficiario dell'intervento, deve essere un Ente Locale della Regione Campania titolare di un progetto di accoglienza SAI attivo e con utenti in carico. La presentazione della proposta da parte dei soggetti indicati all'art. 3 costituisce un criterio di ammissibilità previsto dall'art. 10 comma 4 dell'Avviso.

- 2. Con riferimento all'articolo 3 “Soggetti ammessi a partecipare all'Avviso” comma 1 lett. b dell'Avviso si chiede di chiarire cosa si intenda per Enti Locali Capofila dell'Area Interna o delegati a tal fine dagli Enti Locali dell'Area e se con la definizione suddetta si intendano gli Enti Locali capofila di un'aggregazione di comuni, delegati a tal fine dagli Enti Locali dell'Area al cui interno sia presente almeno un Ente Titolare di un progetto SAI attivo.**

Le “Aree Interne” sono rappresentate da quei Comuni significativamente distanti dai centri di offerta dei servizi essenziali, che hanno subito nel corso del tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui importanti potenzialità vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate. Nel dettaglio, le Aree Interne previste tra i soggetti ammessi a partecipare all'Avviso in questione sono quelle individuate mediante una ricognizione effettuata sulla base degli indicatori definiti dall'Accordo di Partenariato e dalla “Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese”.

In particolare, per la Regione Campania le Aree sono state individuate e perimetrate dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 600 del 01/12/2014, n. 602 del 28/12/2021, n. 218 del 10/05/2022 e n. 426 del 03/08/2022.

Inoltre, si chiarisce che per “Soggetto Capofila” si intende l’Ente Locale a cui i comuni dell’area progetto affidano il ruolo di rappresentante dell’area con atto di natura negoziale; Pertanto, ogni Area Interna individua, tra i firmatari della Convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000, il Comune o l’Ente Locale Capofila conferendogli le relative deleghe di funzione mediante un verbale dell’assemblea dei Sindaci.

- 3. Si chiedono chiarimenti circa la possibilità per un comune, che rientra in un'Area Interna, di presentare autonomamente una proposta, e se ciò escluda la possibilità per l'intera Area Interna di presentare una candidatura tramite il proprio Ente capofila, ovvero se le due modalità di candidatura sono compatibili tra loro, oppure la presentazione autonoma da parte di un singolo comune esclude la partecipazione dell'Area Interna come un'unica entità attraverso l'Ente capofila.**

In merito al quesito posto, occorre preliminarmente ribadire che, in nessun caso, un Comune può risultare Capofila in più di una domanda. Analogamente, ai sensi dell’art. 3 comma 7 dell’Avviso “ciascun soggetto può partecipare, in qualità di capofila o di partner, ad un solo progetto”.

Ciò premesso, si precisa quanto segue: sia l’Area Interna nel suo complesso, attraverso l’Ente Capofila dell’Area o attraverso Ente locale diverso delegato a tal fine dagli Enti Locali dell’Area con apposito verbale di assemblea dei Sindaci, sia un singolo Comune appartenente alla stessa possono presentare autonomamente una candidatura di partecipazione all’Avviso in oggetto.

Tuttavia, si precisa che è necessario che:

- Il Comune che presenta la domanda in forma singola sia titolare di un progetto di accoglienza SAI attivo e con utenti in carico.
- La proposta progettuale dell’Area Interna coinvolga almeno un Ente Locale che sia titolare di un progetto di accoglienza SAI attivo e con utenti in carico, diverso dal Comune che presenta la candidatura in forma autonoma.

- 4. Si richiedono chiarimenti sulle caratteristiche del bene destinato a strutture e servizi per l'housing e l'inclusione sociale, in particolare:**

- Se il bene possa essere nella disponibilità di uno degli enti partner dell'Ente Locale Capofila, impegnato a costituirsi con esso in ATS;
- Con riferimento alla previsione che il bene potrà essere reso disponibile tramite apposito atto scritto recante data certa anche da Enti locali contigui e/o da Enti Ecclesiastici facenti parte del partenariato, se la lista dei partner indicata debba essere considerata vincolante, o se il soggetto che rende

disponibile all'Ente proponente il bene in questione possa essere anche un soggetto del Terzo settore agendo in qualità di partner dell'Ente capofila e impegnandosi a costituirsi con esso in ATS;

- Se esistano vincoli sulla localizzazione del bene, ovvero se debba trovarsi nel territorio dell'Ente Locale Capofila o possa essere situato anche in altri enti locali e, in tal caso, se questi debbano essere necessariamente contigui.

Con riferimento alla disponibilità del bene da destinare alla realizzazione di strutture e servizi per l'housing e l'inclusione sociale si chiarisce come segue:

L'art. 4, c. 4 dell'Avviso stabilisce che *“L'effettiva disponibilità del bene in capo al Soggetto Proponente Beneficiario dovrà essere dimostrata attraverso apposito atto scritto recante data certa, con durata residua di almeno 5 anni dalla data prevista di conclusione dell'intervento. Il bene potrà essere reso disponibile con apposito atto scritto recante data certa anche da Enti locali contigui e/o da Enti Ecclesiastici facenti parte del partenariato”*. Pertanto, il bene immobile deve risultare, a pena di inammissibilità, nella disponibilità del Soggetto Proponente Beneficiario Singolo o Capofila, o in alternativa deve essere messo a disposizione **esclusivamente** dall'Ente Locale contiguo e/o dall'Ente Ecclesiastico che risultino partner dell'ATS. Da ciò discende che il bene dovrà essere localizzato rispettivamente nel territorio del Soggetto Proponente Beneficiario Singolo o Capofila oppure dell'Ente Locale contiguo.

5. Con riguardo alla possibilità di partecipare ai progetti in qualità di Partner, a mezzo di ATS, si chiede se anche gli Enti locali contigui, gli Istituti e scuole pubbliche, Università, ovvero, singoli Dipartimenti Universitari, con cui realizzare il partenariato, debbano essere selezionati con apposita manifestazione di interesse o con quale altra modalità.

L'art. 3 comma 3 dell'Avviso prevede che i Soggetti con cui realizzare il Partenariato, compresi Istituti, scuole pubbliche, Università e singoli Dipartimenti Universitari, **saranno individuati mediante apposita Manifestazione d'Interesse** corredata dai seguenti contenuti minimi: i riferimenti relativi al PR Campania FSE+ 2021-2027, al PR Campania FESR 2021-2027 e al presente Avviso, incluso i loghi nell'intestazione; i requisiti e le caratteristiche dei soggetti partner e le modalità di selezione degli stessi, sulla base di criteri che assicurino i principi di trasparenza e di imparzialità, nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria di riferimento.

Per il coinvolgimento nell'ATS di Enti Locali contigui si rimanda alle modalità di collaborazione istituzionale tra Comuni previste dalla normativa.

6. Si richiede se la proposta progettuale possa prevedere interventi di rifunzionalizzazione e riqualificazione su due distinti beni, ubicati in diversi comuni ed in capo a Enti Locali contigui costituenti l'ATS.

La proposta progettuale dovrà prevedere gli interventi previsti all'art. 6 comma 1 dell'Avviso da realizzare **su un solo bene immobile** nella disponibilità del Soggetto Proponente Beneficiario Singolo o Capofila.

7. Si richiedono chiarimenti sulla possibilità di partecipazione di un comune appartenente a un'Area Interna all'Avviso pubblico "P.I.A. - Programmi di Integrazione e Autonomia per i cittadini dei Paesi Terzi". In particolare, si domanda se un comune non capofila possa presentare autonomamente un progetto, anche nel caso in cui un altro comune della stessa Area Interna abbia già presentato domanda come capofila. Inoltre, si richiede di specificare se la candidatura del comune capofila escluda automaticamente la partecipazione di altri comuni della stessa Area o se esistano condizioni che consentano candidature indipendenti.

Si veda il riscontro al quesito n. 3.

8. In riferimento all'articolo 6 lettera A. dell'Avviso "P.I.A. - Programmi di Integrazione e Autonomia per i cittadini dei paesi terzi" si chiede conferma che le strutture riqualificate non debbano essere necessariamente destinate ad uso alloggiativo, ma possano essere usate anche solo per laboratori professionalizzanti e uffici.

L'art. 6, c. 1 dell'Avviso prevede per la tipologia di azione "A. Strutture e servizi per l'housing e l'inclusione sociale ed economica" i seguenti interventi:

interventi per il sostegno alla **rifunzionalizzazione e alla riqualificazione di infrastrutture necessarie per sostenere e/o rafforzare l'erogazione di servizi pubblici alle persone e/o per il sostegno diretto ai target di riferimento**, ivi inclusa l'**ottimizzazione dell'offerta di alloggi funzionali alla durata dei percorsi di inserimento lavorativo, formativo e culturale e spazi per i servizi sociali sostenibile e accessibile**, anche ispirati ai principi del "social mix use" e capaci di contrastare fenomeni di segregazione spaziale; interventi di **potenziamento e/o di adeguamento delle dotazioni materiali e/o tecnologiche diretti al rafforzamento dei servizi per la promozione dell'integrazione socioeconomica, l'autonomia e la partecipazione alla vita sociale, l'inserimento socio-economico, formativo e culturale di categorie vulnerabili**.

Pertanto, l'ottimizzazione dell'offerta di alloggi non è l'unico intervento realizzabile nell'ambito della tipologia "A. Strutture e servizi per l'housing e l'inclusione sociale ed economica". Tuttavia, l'uso del bene immobile oggetto dell'intervento deve necessariamente rientrare nelle operazioni previste dall'art. 6 dell'Avviso e dividerne le finalità, pena l'inammissibilità della proposta.

9. Si chiede conferma che tra gli interventi per il sostegno all'occupabilità siano compresi i tirocini formativi e che, in caso affermativo, le spese assicurative e l'indennità di tirocinio possano essere coperte dal finanziamento.

L'art. 6, c. 1 dell'Avviso prevede per la tipologia di azione "B. Interventi per il sostegno all'occupabilità" i seguenti interventi: "Misure integrate di sostegno alla definizione di un proprio progetto personale di auto attivazione e di politica attiva del lavoro (**orientamento, informazione e formazione anche orientativa, incontro domanda-offerta, riconoscimento di competenze già acquisite ma non formalizzate, potenziamento di quelle trasversali, partecipazione a laboratori formativi non professionalizzanti**), anche in raccordo con i centri per l'impiego, le strutture competenti in materia di servizi socioassistenziali, nonché gli enti di formazione accreditati per l'orientamento e la formazione; **Attività di mediazione** a supporto dei destinatari finali nei loro percorsi di inclusione per facilitarne l'accesso a soluzioni lavorative, rafforzando la creazione di reti sociali e percorsi di mutuo-aiuto".

Per le spese ammissibili si rimanda all'art. 7, c. 1 lett. da B.1 a B.5 e c. 2 dell'Avviso.

10. In riferimento agli interventi di formazione, si chiede conferma che possano essere erogate anche solo appoggiandosi a enti di formazione esterni accreditati, senza prevedere all'interno della struttura degli spazi dedicati.

L'art. 6, c. 3 dell'Avviso chiarisce che "Gli interventi di cui alla Tipologia B - Interventi per il sostegno all'occupabilità, **nelle more della realizzazione dell'intervento di cui alla Tipologia A - Strutture e servizi per l'housing e l'inclusione sociale ed economica**, potranno essere svolti **presso sedi operative nei territori oggetto dell'intervento o nei territori contigui**, appositamente indicate dal Soggetto Capofila che rispettino la **normativa in tema di formazione e orientamento professionale messe a disposizione dai Soggetti Partner.**"

In ogni caso, come sancito dall'art. 6, c. 2 dell'Avviso, gli interventi di cui alle Tipologie A e B dovranno essere **funzionalmente complementari e integrati.**

11. Relativamente alle caratteristiche del bene all'interno del quale realizzare strutture e servizi per l'housing e l'inclusione sociale, si chiede quanto segue:

- a. Con riferimento alla previsione dell'Avviso per cui "Il bene potrà essere reso disponibile con apposito atto scritto recante data certa anche da Enti locali contigui e/o da Enti Ecclesiastici facenti parte del partenariato", si chiede di chiarire se per il bene reso disponibile all'Ente Proponente da Enti ecclesiastici

- sussistano requisiti specifici relativamente alla localizzazione del bene in questione e se il bene possa essere localizzato nel territorio di un Comune limitrofo all'Ente Proponente ma non "contiguo" ad esso; Si chiede di chiarire se il bene deve essere reso obbligatoriamente nella disponibilità dell'Ente Locale Capofila, o può essere reso disponibile ad un ente del terzo settore che aderisce alla ATS.
- b. Si chiede se “eventuali canoni di affitto rappresentino spesa ammissibile”.

- a. Con riferimento all'art. 4, comma 4 dell'Avviso: “il bene potrà essere reso disponibile con apposito atto scritto recante data certa anche da Enti locali contigui e/o da Enti Ecclesiastici facenti parte del partenariato” si chiarisce che:
- per Enti locali contigui si intendono gli Enti Locali **confinanti**;
 - il bene reso disponibile dall'Ente Ecclesiastico membro dell'ATS debba trovarsi **nel territorio del Comune Proponente Capofila**;
 - il bene immobile deve risultare, a pena di inammissibilità, nella disponibilità del Soggetto Proponente Beneficiario Singolo o Capofila, o in alternativa deve essere messo a disposizione **esclusivamente** dall'Ente Locale contiguo e/o dall'Ente Ecclesiastico che risultino partner dell'ATS.
- b. Con riferimento alla richiesta se eventuali canoni di affitto rappresentino una spesa ammissibile, si chiarisce che per gli interventi di cui alla Tipologia A “Strutture e servizi per l'housing e l'inclusione sociale ed economica” non sono previste spese per “canoni di locazione” di beni immobili, in virtù del fatto che il bene oggetto dell'intervento deve risultare nella effettiva disponibilità del Soggetto Proponente Beneficiario oppure dell'Ente Locale contiguo o dell'Ente Ecclesiastico facenti parte del partenariato.

12. Si richiede un chiarimento in merito alla titolarità del progetto SAI, nei casi in cui esso sia gestito da un'associazione di comuni. Nel caso specifico in cui il progetto SAI sia formalmente gestito da un'associazione di comuni, composta da più enti locali (nello specifico: un comune capofila e altri comuni aderenti), si chiede di chiarire:

- a. Se, ai fini della partecipazione all'Avviso P.I.A., risulti ente titolare del progetto SAI la struttura associativa (ossia l'associazione di comuni) oppure direttamente il comune capofila dell'associazione.

- b. **Se tutti i comuni aderenti all'associazione, facenti parte del progetto SAI, possano essere considerati enti titolari del SAI, anche se formalmente non rivestono il ruolo di capofila.**
- c. **Quale sia l'ente che deve figurare come soggetto proponente in fase di candidatura: se l'associazione dei comuni, nel caso sia essa l'effettivo titolare del progetto SAI, oppure il comune capofila, che rappresenta l'associazione e coordina la gestione del progetto?**
- d. **Si richiede inoltre di chiarire se, ai fini del calcolo del numero massimo di soggetti partner consentiti, l'eventuale partecipazione dell'associazione dei comuni debba essere conteggiata come un unico soggetto.**

In primo luogo, occorre chiarire che nel quadro dell'ordinamento italiano, la cooperazione fra Comuni può assumere diverse forme (convenzioni, consorzi, unioni di comuni), tutte disciplinate dal Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000). Pur essendo spesso indicate in via generale come "associazioni di comuni", ciascuna di queste fattispecie presenta caratteristiche e natura giuridica peculiari. Pertanto, al fine di fornire un riscontro puntuale bisognerebbe definire la tipologia di "associazione di Comuni" di cui si tratta.

Infatti, la Convenzione fra Enti Locali, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, non dà luogo ad un ente autonomo distinto dai Comuni che vi aderiscono e, pertanto, la responsabilità giuridica rimane in caso ai Comuni stipulanti; i Consorzi tra Enti locali, ai sensi dell'art. 31 del TUEL, assumono la forma di un ente pubblico autonomo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. Infine, le Unioni di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL, costituiscono veri e proprio Enti Locali, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.

Nel caso specifico della Rete SAI, così come definito nell'ambito della stessa, ai fini della realizzazione di un progetto SAI uno o più comuni possono associarsi o comporre formale partenariato, attraverso una delibera o comunque un atto formale delle amministrazioni (Se l'ente titolare è un'associazione di due o più Comuni, l'atto che la attesti è obbligatorio. Se, invece, il titolare di progetto è un Comune o un ente locale in forma associata o consortile, ad es. Unione di Comuni, Comunità montana, Consorzio intercomunale, ecc. non è necessario produrre alcun atto associativo). Inoltre, viene chiarito che **tutti i Comuni condividono la titolarità del progetto SAI, pur con l'individuazione di un Ente quale Capofila amministrativo.**

Pertanto, nel caso in cui l'ente titolare del progetto SAI sia un'associazione di Comuni e non un ente pubblico autonomo e/o un Ente Locale dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, il Soggetto Proponente Beneficiario dovrà essere il Soggetto Capofila dell'associazione.

Inoltre, si precisa che ai fini del calcolo del numero massimo di soggetti partner consentiti, ai sensi dell'art. 3, c. 2 dell'Avviso, l'associazione di Comuni che condividono la titolarità del Progetto SAI sarà considerata come un solo soggetto.

13. Si richiede di confermare se un ente del Terzo settore possa partecipare come partner di progetto al presente avviso e, allo stesso tempo, essere partner associato per un intervento progettuale diverso dal precedente.

In riferimento alla richiesta di chiarimento sulla possibilità che un ente del Terzo Settore possa partecipare in qualità di partner di progetto nell'ambito dell'Avviso in oggetto e, contemporaneamente, assumere il ruolo di partner associato per un diverso intervento progettuale, si conferma che tale configurazione è ammissibile, purché siano rispettati i requisiti specifici previsti dall'Avviso e siano garantiti l'indipendenza, l'autonomia e la coerenza delle attività svolte nei rispettivi interventi progettuali.

14. Si chiede se è possibile prevedere interventi di rifunzionalizzazione di infrastrutture necessarie per sostenere e/o rafforzare l'erogazione di servizi pubblici su più immobili disponibili in capo al Soggetto Proponente Beneficiario, oppure se tali interventi devono essere realizzati su un solo immobile.

Si veda il riscontro al quesito n. 6

15. Si chiede se sia considerata valida la disponibilità del bene di proprietà di un Ente Ecclesiastico (Istituto Sostentamento del Clero) già locato ad un Ente del Terzo Settore considerando che entrambi saranno partner del progetto. In caso di risposta affermativa, si chiede di specificare che tipo di atto sia necessario produrre per formalizzare tale disponibilità.

L'art. 4, c. 4 dell'Avviso chiarisce che **“l'effettiva disponibilità del bene in capo al Soggetto Proponente Beneficiario dovrà essere dimostrata attraverso apposito atto scritto recante data certa, con durata residua di almeno 5 anni dalla data prevista di conclusione dell'intervento. Il bene potrà essere reso disponibile con apposito atto scritto recante data certa anche da Enti locali contigui e/o da Enti Ecclesiastici facenti parte del partenariato.”**

Nel caso prospettato, il bene risulta attualmente locato a un Ente del Terzo Settore e, pertanto, non è nella disponibilità diretta dell'Ente Ecclesiastico proprietario, il quale non può disporne liberamente ai fini del progetto. L'Avviso richiede che il bene sia nella piena disponibilità del Soggetto Proponente Beneficiario, condizione che non è soddisfatta se il bene è già oggetto di un contratto di locazione con un terzo soggetto.

- 16. Per i percorsi formativi previsti dagli interventi per il sostegno all'occupabilità si richiede di chiarire se l'ente di formazione, soggetto accreditato ai sensi della DGR. n. 136/2022 e ss.mm.ii, debba essere indicato tra i partner di progetto, oppure possa essere individuato successivamente per la realizzazione dei percorsi formativi.**

Come esplicitato all'art. 3, comma 2 dell'Avviso l'ente di formazione dovrà essere aggregato in qualità di Partner dell'ATS. Ciascun raggruppamento dovrà essere formalmente costituito nella forma dell'ATS prima della data di sottoscrizione dell'Atto di Concessione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 dell'Avviso.

- 17. Si chiede di chiarire se il piano dei costi previsti per la Tipologia B – Interventi per il sostegno all'occupabilità debba essere sviluppato facendo riferimento al totale dei costi dei percorsi formativi e dei servizi di sostegno orientativo, oppure oltre a tali costi sia possibile indicare anche altre voci e di conseguenza altri costi.**

In riferimento al presente punto di domanda oltre agli UCS per i percorsi formativi e di sostegno orientativo saranno considerate ammissibili tutte le voci di costo inserite nello specifico piano dei costi di cui all'art. 7 dell'Avviso per la “Tipologia B Interventi per il sostegno all'occupabilità” e all'Allegato 2 – Formulario – Sezione 5.1.2 Piano dei costi Tipologia B – Interventi per il sostegno all'occupabilità.

- 18. Si chiede di chiarire se i servizi per l'inclusione sociale ed economica previsti dalla Tipologia A- debbano essere obbligatoriamente svolti nella struttura di housing sociale su cui si interviene, oppure nel caso in cui non debbano essere obbligatoriamente svolti in tale struttura potranno essere svolti anche al di fuori dell'ambito comunale e/o nelle sedi dei partner costituenti l'ATS.**

Come previsto dall'art. 6, c. 1 dell'Avviso, i servizi per l'inclusione sociale ed economica previsti nell'ambito degli interventi di cui alla Tipologia A “Strutture e servizi per l'housing e l'inclusione sociale ed economica” devono essere realizzati nel bene immobile oggetto dell'intervento.

- 19. Si richiede di chiarire se sia giusta l'interpretazione che l'allegato 5 debba essere sottoscritto solo dai partner di progetto costituenti l'ATS selezionati con procedura pubblica, mentre per i portatori di interesse - sia pubblici che privati (ad es.: Enti locali, Università, Scuole e organizzazioni del terzo settore, ecc.) - che contribuiscano al conseguimento dei risultati attesi e degli obiettivi del progetto, senza beneficiare del contributo, sia sufficiente una lettera di intenti, e se per tali soggetti sia possibile inserirli senza la procedura di selezione prevista per i partner di progetto costituenti l'ATS.**

In merito al quesito richiesto, si chiarisce che **l'allegato 5 "Dichiarazione partner associato"** all'Avviso dovrà essere compilato e sottoscritto da eventuali **Partner associati di Progetto di cui all'art. 3, c. 8 dell'Avviso**, secondo cui *"È, inoltre, possibile individuare Partner Associati di Progetto come forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di una operazione sulla base di uno specifico fabbisogno/interesse di cui sono portatori"*. La presenza di eventuali Partner associati, sarà valutata secondo il criterio b.1.4. riportato nella "Tabella B – Griglia di valutazione – B. Interventi per il sostegno all'occupabilità" dell'art. 10 dell'Avviso.

Le disposizioni relative ai **Soggetti con cui realizzare l'ATS**, invece, sono rinvenibili all'art. 3, c. 2, 3, 4, 5 e 7. Nel dettaglio, i Soggetti proponenti Capofila individuano, mediante apposita manifestazione di interesse, i soggetti, di cui al comma 2, con cui realizzare il partenariato. La manifestazione di interesse deve contenere i seguenti contenuti minimi: i riferimenti relativi al PR Campania FSE+ 2021-2027, al PR Campania FESR 2021-2027 e al presente Avviso, incluso i loghi nell'intestazione; i requisiti e le caratteristiche dei soggetti partner e le modalità di selezione degli stessi, sulla base di criteri che assicurino i principi di trasparenza e di imparzialità, nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria di riferimento.

20. Si chiedono delucidazioni sull'art. 7 comma 1, lettera A. Nel dettaglio: l'incidenza percentuale delle opere edili ed infrastrutture - intervento tipologia A - art. 7, comma 1 punto a, viene applicata sul costo totale del progetto (intervento A+B) oppure solo sul costo totale dell'Intervento A?

Si chiarisce che le incidenze percentuali, di cui all'art. 7, comma 1 dell'Avviso, sono riferite all'intervento di cui alla *Tipologia A Strutture e servizi per l'housing e l'inclusione sociale ed economica*, a valere sulle risorse PR Campania FESR 2021/2027 Priorità 4. Sviluppo, Inclusione e Formazione - RSO 4.4 - Azione 4.4.1. Si specifica, inoltre, che i costi devono essere determinati sulla base del listino prezzi per le opere edili vigente nella Regione Campania, come chiarito dal Manuale di Attuazione del PR Campania FESR 2021-2027.

21. Si richiedono informazioni sui limiti di carattere da rispettare nella compilazione del formulario da allegare in sede di domanda. A tal proposito, essendo previsto l'invio tramite PEC non è possibile risalire ai limiti tramite apposita piattaforma. Inoltre, l'allegato 2 - Formulario non specifica limiti da rispettare.

Si conferma che non vi sono limiti relativi al numero massimo di caratteri da rispettare, come evidenziato dall'assenza di indicazioni in merito nell'Allegato 2 - Formulario. Tuttavia, si raccomanda di strutturare il contenuto in modo chiaro, conciso e pertinente, evitando di eccedere oltre quanto strettamente necessario per esprimere il punto in modo efficace e completo.

- 22. Ai fini del calcolo del numero massimo di soggetti partner consentiti, si chiede se un costituendo raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'art. 65 del D.lgs 36/2023, comma 2, punto e), possa essere considerato alla stregua di un singolo componente della rete partenariale da formare ai fini della partecipazione all'avviso.**

In riferimento al quesito posto, si precisa che l'art. 3 dell'Avviso "Soggetti ammessi a partecipare all'avviso" al comma 2 elenca i soggetti ammessi a partecipare ai progetti in qualità di Partner, a mezzo di forme di aggregazione con la ATS che presenterà la domanda di partecipazione attraverso il proprio Capofila. Tuttavia, l'elenco in questione non include altre ATS.

- 23. A seguito della proroga del termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione all'Avviso pubblico di cui al D.D. n. 34 del 08/04/2025, si chiede se sia necessario pubblicare una nuova manifestazione di interesse per coinvolgere eventuali nuovi Partner associati o se la loro individuazione è a discrezione del Soggetto Proponente. Laddove non fosse necessaria la manifestazione d'interesse, si chiede di chiarire se sia obbligatorio compilare il campo "giusto accordo" previsto dall'allegato 5.**

In riferimento alla possibilità di coinvolgere nuovi **Partner associati** a seguito della proroga intervenuta con il D.D. n. 34 del 08/04/2025 si precisa che, come previsto dall'art. 3, comma 8 dell'Avviso, per i Partner associati di Progetto non sussiste l'obbligo di procedere tramite manifestazione di interesse. Tali soggetti, infatti, possono essere individuati direttamente dal Soggetto Proponente in funzione di uno specifico fabbisogno/interesse condiviso, coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione proposta.

La scelta dei Partner associati, pertanto, non è soggetta a procedura comparativa, ma dovrà comunque avvenire in coerenza con i contenuti dell'Avviso e sarà oggetto di valutazione secondo quanto previsto dal criterio b.1.4 della "Tabella B – Griglia di valutazione – B. Interventi per il sostegno all'occupabilità", di cui all'art. 10. Si evidenzia, inoltre, che i **Partner associati non beneficiano in alcun modo del contributo previsto dall'Avviso, neppure in forma di rimborso spese.**

Si conferma inoltre che, laddove vengano coinvolti nuovi Partner associati, **è obbligatoria la compilazione e sottoscrizione dell'Allegato 5 "Dichiarazione Partner Associato"**, secondo il modello previsto dall'Avviso.

Si ricorda, infine, che le disposizioni relative all'individuazione dei **Partner con cui costituire l'ATS** (Associazione Temporanea di Scopo) rimangono regolate dai commi 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 3 dell'Avviso, e prevedono l'obbligo di attivare apposita manifestazione di interesse per la loro selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e della normativa vigente.

- 24. Si chiede se, per favorire la partecipazione dell'utenza svantaggiata e garantire una maggiore accessibilità territoriale ai servizi, nell'ambito degli interventi di cui alla Tipologia B - Interventi per il sostegno all'occupabilità, le attività formative possano essere realizzate in edifici pubblici come scuole, aule consiliari o altri immobili di proprietà comunale messi a disposizione dall'Ente Locale proponente.**

Con riferimento al quesito posto, si conferma che, **nelle more della realizzazione dell'intervento di cui alla Tipologia A** – Strutture e servizi per l'housing e l'inclusione sociale ed economica, gli interventi previsti dalla Tipologia B – Interventi per il sostegno all'occupabilità potranno essere realizzati presso sedi operative nei territori oggetto dell'intervento o nei territori contigui, appositamente indicate dal Soggetto Capofila, **purché le stesse rispettino la normativa vigente in materia di formazione e orientamento professionale**, così come previsto all'art. 6, comma 3 dell'Avviso.

- 25. Con il presente quesito si chiede quanto segue:**

- a) **se le spese relative all'acquisto di materiale didattico in dotazione individuale e collettiva, nonché di altre attrezzature utilizzate per la realizzazione dei percorsi formativi previsti (es. kit di attrezzi da muratore/base: cazzuole, martelli, metro, livelle; DPI: caschi, guanti, scarpe antinfortunistiche; utensili da cucina: coltelli, taglieri, pentole; DPI: grembiuli, cuffie, guanti monouso; materiali per dinamiche di gruppo: cartelloni, pennarelli, toolkit didattici; giochi educativi; materiali per laboratori creativi, ecc.) devono essere previste nel Piano Finanziario dell'Intervento B. E, in tal caso, se vanno incluse nella sezione B2 o B4 del formulario.**
- b) **Con riferimento all'art. 7 dell'Avviso, e in particolare alle spese ammissibili per i progetti relativi alla Tipologia B – Interventi per il sostegno all'occupabilità, tenuto conto di quanto stabilito nel medesimo articolo: “Per gli interventi di cui alla Tipologia B la rendicontazione terrà conto del criterio dei Costi Standard (UCS), calcolati applicando tabelle standard di costi unitari nazionali stabilite dal Regolamento delegato UE 2021/702 – Allegato IV per l'Italia, ad eccezione delle indennità destinate ai partecipanti, che vanno rendicontate a costi reali.” Si richiede se, al punto 5.1.2 – Piano dei Costi Tipologia B dell'Allegato 2 – Formulario, il TOTALE A – COSTO DELL'OPERAZIONE (B+C) debba includere il costo dei Percorsi Formativi e dei Servizi di Sostegno Orientativo entro il limite di € 400.000,00 (massimale del contributo concedibile per l'Intervento oppure se, nella Tabella Piano dei Costi Tipologia B, debbano essere indicati solamente i costi ulteriori rispetto a quelli ricompresi nelle Tabelle UCS relative ai Percorsi Formativi e ai Servizi di Sostegno Orientativo.**

Si riscontra come segue:

- a) **In relazione a quanto richiesto al punto a) si chiarisce che le spese relative all'acquisto di materiale didattico in dotazione individuale e collettiva, nonché di altre attrezzature utilizzate per la realizzazione dei percorsi formativi previsti rientrano**

nei costi dei percorsi formativi da rendicontare secondo il criterio dei Costi Standard (UCS);

- b) In risposta a quanto richiesto al punto b) si chiarisce che il Costo totale Tipologia B – Interventi per il sostegno all'occupabilità, dovrà includere la sommatoria delle seguenti voci:

- Totale Costi Diretti – B
- Totale Costi Indiretti – C
- Totale Costi Standard (Percorsi Formativi + Sostegno Orientativo).

Si precisa che tale somma dovrà rientrare nei limiti previsti dall'Avviso nel *range* compreso **tra i 200.000 e i 400.000** euro come previsto dall'art. 6, comma 4 e dall'art. 8, comma 2 dell'Avviso.

26. Si chiede se il Comune titolare di progetto SAI, in qualità di Soggetto Capofila di una proposta progettuale in risposta all'Avviso P.I.A., insieme ai Partner individuati e costituendi ATS, possano chiedere all'Area Interna a cui il Comune appartiene la sottoscrizione dell'Allegato 5, come da art. 3 c. 8 dell'Avviso? Si specifica che: a) l'Area Interna in questione non sta presentando una propria proposta progettuale in risposta al medesimo Avviso; b) la presenza dell'Area Interna in qualità di Partner Associato può rappresentare una forma di collaborazione funzionale alla condivisione di finalità e obiettivi relativi alla governance dell'immigrazione sul territorio di riferimento. Resta inteso che il Partner Associato non potrà beneficiare del contributo eventualmente concesso.

Con riferimento al quesito posto, si conferma la possibilità che l'Area Interna di appartenenza del Comune Soggetto Capofila in questione partecipi alla proposta progettuale **in qualità di Partner Associato**, purché tale partecipazione sia approvata e/o promossa ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000 stipulata tra i Comuni aderenti all'Area.

Resta inteso che **dovrà essere compilato e sottoscritto l'Allegato 5 – Dichiarazione del Partner Associato**, come previsto dall'art. 9, comma 6, dell'Avviso e che, come previsto dall'art. 3 comma 7 dell'Avviso **“ciascun soggetto può partecipare, in qualità di capofila o di partner, ad un solo progetto”**.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 10, comma 8, criterio di valutazione b.1.4 della Tabella B dell'Avviso, **i Partner Associati non possono beneficiare in alcun modo del contributo previsto dall'Avviso, neppure sotto forma di rimborso spese.**

27. Con riferimento alla FAQ n. 26 si chiede di chiarire ulteriormente se l'Area Interna in questione possa assumere il ruolo di Partner Associato in più proposte progettuali separate e se la limitazione alla partecipazione ad un solo progetto valga esclusivamente per i Partner di Progetto e non per i Partner Associati.



Con riferimento alla richiesta di chiarimenti si conferma che è possibile per l'Area Interna partecipare come Partner Associato a più proposte progettuali. La limitazione imposta dall'art., 3 comma 7 dell'Avviso per cui *“ciascun soggetto può partecipare, in qualità di capofila o di partner, ad un solo progetto”* è da intendersi riferita esclusivamente ai soggetti che rivestono il ruolo di Partner di Progetto all'interno dell'ATS.